

LETTERA CIRCOLARE



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contestazioni,
formazione del personale ispettivo e affari generali.



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 17/01/2008
Prot. 25 / 1 / 0000000

Alle *Direzioni regionali e provinciali del lavoro:*
LORO SEDI

E
p.c. *Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

Ispettorato regionale del lavoro di Catania

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Bolzano

Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
LORO SEDI

Oggetto: art. 2, comma 4 D.L. n. 147/2007 convertito in L. 25 ottobre 2007, n. 176

Pervengono da parte di diversi Uffici periferici di questo Ministero, richieste di chiarimenti relative al comma 4, art. 2 L. 25 ottobre 2007, n. 176, di conversione del D.L. n. 147/2007, in materia di comunicazioni obbligatorie da parte di istituzioni scolastiche, e riguardanti in particolare l'annullamento delle sanzioni irrogate secondo la previgente disciplina:

Al riguardo Questa Direzione, d'intesa con la Direzione Generale del Mercato del Lavoro, ritiene opportuno precisare quanto segue.

Con l'emanazione del D.L. n. 147 del 7 settembre 2007, convertito in L. n. 176/2007, il legislatore ha stabilito che "le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui [...] entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro".

Tale norma, così come precisato dalla nota prot. n. 13/II/27825 - 27 novembre 2007, della Direzione generale del Mercato del Lavoro introduce, per il settore scolastico, alcuni correttivi alla disciplina generale riguardante i tempi delle comunicazioni dei rapporti di lavoro prevedendo che tutte le comunicazioni da parte delle istituzioni scolastiche possano essere effettuate entro 10 gg. dal verificarsi dell'evento.

Con una disposizione di carattere "sanante", il quarto comma dell'art. 2 del D.L. n. 147/2007, prevede altresì l'annullamento delle "sanzioni già irrogate alle istituzioni scolastiche per

inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo" ove è previsto per tutti i settori la comunicazione di assunzione preventiva.

Ad una lettura strettamente letterale della norma sembra che l'annullamento sia relativo alle sole "sanzioni già irrogate" al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 147, facendo salva l'adozione di tutti quei provvedimenti sanzionatori conseguenti a comunicazioni tardive, ma non ancora irrogate in quanto in corso di accertamento o comunque accertabili nel termine prescrizione dei 5 anni dalla commissione dell'illecito.

Tuttavia, a fronte di una interpretazione meramente letterale della disposizione, appare probabilmente più aderente alla reale intenzione del legislatore, ed anche maggiormente in linea con la finalità della norma, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa, una lettura della previsione in base alla quale ritenere non solo "annullate le sanzioni già irrogate", ma non più sanzionabili anche quelle ipotesi non ancora accertate ma comunque legate a condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 147/2007, in relazione ad adempimenti preventivi oggi non più richiesti.

In riferimento a quanto sopra si invitano codesti uffici ad attenersi a tali indicazioni interpretative, procedendo all'eventuale adozione di quei soli provvedimenti sanzionatori scaturiti da condotte non conformi a quanto attualmente previsto dall'art. 2, c. 4 della L. n. 176/2007 (superamento dei 10 gg.).

Inoltre con specifico riferimento alla richiesta di rimborso di somme indebitamente pagate a titolo di sanzione amministrativa, contestate prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 147/2007, si ritiene che l'annullamento *ex lege* delle sanzioni irrogate alle istituzioni scolastiche privi di titolo di pagamento nel frattempo adempiuto e che tali somme possano essere rimborsate al contravventore, con le modalità da ultimo indicate da Questa Direzione con nota prot. 2127 dell'11 agosto 2005.

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*
Dr. Massimo Panese

PP